

DET. 63

Prot.n. 245 del 30/03/2023

Oggetto: Determinazione a contrarre e di affidamento del servizio di Key Account Specialist per Lucca Comics & Games 2023, 2024 e 2025

Codice CIG: 97433090F2

Vista:

- La nomina del Dott. Emanuele Vietina a Direttore Generale di Lucca Crea s.r.l. con atto del 01/03/2018;
- La procura speciale con atto del C.d.A. del 18/06/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Lucca Crea S.r.l. è una società interamente partecipata del Comune di Lucca, che esercita principalmente attività di promozione artistica, commerciale e culturale del fumetto, dell'illustrazione del cinema e di animazione e del gioco intelligente e organizza annualmente l'evento denominato Lucca Comics & Games, gli eventi Verdemura e Murabilia, Lucca Collezionando, Terre Furiose e altri e porta avanti progetti culturali;
- si è quindi reso necessario affidare il servizio di Key Account Specialist per Lucca Comics & Games 2023, 2024 e 2025;

VISTI:

- il vigente Statuto;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti e le disposizioni che comportano impegni di spesa;

Considerato che:

- in riferimento alla particolare tipologia di servizio in oggetto, ai fini di una corretta e puntuale attuazione dell'intervento, risulta necessario rivolgersi ad una Ditta esterna che sia disponibile ad operare nei tempi richiesti dalla Società;
- il legislatore per l'affidamento di appalti di importo contenuto e di non particolare complessità, nelle varie norme susseguite ha da sempre previsto procedure semplificate soprattutto in riferimento alla possibilità di limitare il numero dei concorrenti, anche selezionando un solo operatore economico, selezione

discrezionale dello stesso da parte della stazione appaltante, fondata su elementi fiduciari controbilanciati dall'obbligo di un'adeguata rotazione;

- il criterio di rotazione tra ditte/fornitori non è l'unico scopo da perseguire nella tipologia del servizio in oggetto considerando, altresì rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse, e pertanto meritevoli di particolare considerazione, anche altri aspetti quali la qualità dell'operato della ditta/fornitore selezionato, la certezza dei tempi di realizzazione del servizio e il modus operandi dell'esecutore, si è quindi cercato una ditta che possedesse tutti tali requisiti, a prescindere dal criterio di rotazione delle ditte/fornitori.

VISTO altresì:

- La legge 120 dell'11 settembre 2020 – come modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021 - che a causa del periodo emergenziale sanitario Covid19, introduce una disciplina derogatoria alle procedure di aggiudicazione sotto soglia previste dall'art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 avviate entro il 30 Giugno 2023 prevedendo affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- L'art. 1 comma 3, della legge 120 dell'11 settembre 2020 che prevede che per gli affidamenti diretti la stazione appaltante possa procedere ai sensi dell'art. 32 comma 2 Dlgs 50/2016 ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- che in relazione all'affidamento del servizio in oggetto con la presente determinazione si ritiene necessario esplicitare:

1) l'oggetto del contratto e la sua forma e le clausole ritenute essenziali: in questo caso l'oggetto è il servizio di Key Account Specialist per Lucca Comics & Games 2023, 2024 e 2025 come specificato nella lettera d'invito della procedura START 006414/2023;

2) Ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora, per ragioni non imputabili alla Società o comunque per ragioni di pubblico interesse o per cause di forza maggiore, quali, a solo titolo di esempio, l'emergenza Covid-19, uno o più degli eventi oggetto di prestazione non possano svolgersi o possano svolgersi in maniera ridotta. In tal caso saranno corrisposti all'affidatario

del Servizio/Lavoro esclusivamente le prestazioni sin al momento rese senza che lo stesso possa vantare crediti per il mancato introito derivante dalla ridotta, parziale o nulla prestazione. La presente clausola è parte integrante del presente affidamento;

3) che il presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora il servizio o il lavoro svolto non sia ritenuto conforme alle specifiche prescrizioni impartite in corso d'opera dai soggetti incaricati all'esecuzione del contratto;

4) i criteri per la selezione degli operatori: richiamato il contenuto della linea guida n.4 ANAC, il RUP ritiene opportuno avviare l'indagine di mercato con un operatore economico tramite il portale START della Regione Toscana, che svolge con professionalità i relativi servizi richiesti e sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'Art. 32 comma del D.lgs 50/2016 s.m.i., capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzative adeguate in relazione all'oggetto e all'entità delle forniture con particolare riferimento all'affidabilità degli operatori stessi e, valutata la particolare tipologia del servizio, che è dotato delle attrezzature specifiche e del grado di specializzazione richiesto, oltre che risultare disponibile ad eseguire il servizio richiesto per conto della Stazione Appaltante tenuto conto delle condizioni in cui si andrà ad operare e delle tempistiche ristrette;

5) il criterio di aggiudicazione: il miglior prezzo in rapporto alla qualità del servizio offerto dall'operatore economico selezionato e alla rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;

Visto:

- che dalla procedura sopra indicata è pervenuta l'offerta del Professionista Tomas Paladin pari ad € 99.000,00,00 + iva (ribasso 0,90090%) ritenuta vantaggiosa, valida e corretta nella cifra e nella forma ed idonea per la realizzazione di quanto richiesto, il quale professionista dispone di competenze, mezzi e personale specializzato nel settore e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad operare secondo la tempistica richiesta da Lucca Crea s.r.l., consono alle esigenze della società.

ACQUISITO il seguente codice CIG: **97433090F2**

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA:

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si danno per integralmente per ripetute:

1) Di affidare il servizio di Key Account Specialist per Lucca Comics & Games 2023, 2024 e 2025 a Tomas Paladin - Via Grazia Deledda,46 – 59100 Prato (PO) P.IVA-02561430972, C.F.PLDTMS83H02G999V per un importo massimo pari ad € 99.000,00 + iva;

- 2) Di impegnare ed imputare sul bilancio 2023 in favore di Tomas Paladin l'importo massimo di € 99.000,00 + iva ;
- 3) Ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 di attribuire valore contrattuale al presente atto e trasmetterlo a Tomas Paladin che dovrà sottoscriverlo e ritrasmetterne una copia all'Ufficio Segreteria per accettazione;
- 4) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà su presentazione di fattura, dopo verifica di regolarità del DURC del Professionista sopramenzionata e la sottoscrizione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla L. 136/2010 e ss. mm. ii;
- 5) di dare atto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora, per ragioni non imputabili alla Società o comunque per ragioni di pubblico Interesse o per cause di forza maggiore, uno o più degli eventi oggetto di prestazione non possano svolgersi o possano svolgersi in maniera ridotta. In tal caso saranno corrisposti all'affidatario del Servizio/Lavoro esclusivamente le prestazioni sin al momento rese senza che lo stesso possa vantare crediti per il mancato introito derivante dalla ridotta, parziale o nulla prestazione. I servizi oggetto del presente contratto verranno quindi affidati volta con singoli verbali di affidamento parziale che dovranno essere sottoscritti da entrambe le parti. La presente clausola è parte integrante del presente affidamento;
- 6) di dare atto che il presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora il servizio o il lavoro svolto non sia ritenuto conforme alle specifiche prescrizioni impartite in corso d'opera dai soggetti incaricati all'esecuzione del contratto;
- 7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Emanuele Vietina e che non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale con il predetto appaltatore;
- 8) Nello svolgimento del servizio il Professionista:
 - i) Potrà svolgere il servizio anche per il tramite di propri collaboratori, che saranno vincolati ai medesimi patti di non concorrenza e di riservatezza previsti dal presente contratto per il Professionista; agli obblighi previsti all'art. 3, punti 6 e 7, del presente contratto; al rispetto di quanto disposto e regolato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare. All'uopo il Professionista si impegna a mettere i propri collaboratori a piena conoscenza del contenuto di tali documenti e a consentire loro il libero e continuo accesso agli stessi. Detti collaboratori dovranno essere correttamente contrattualizzati sulla base della normativa vigente,

equamente retribuiti o compensati in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, con regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, adeguatamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi ed è inteso che il loro costo graverà unicamente ed integralmente sul Professionista. Nel caso in cui, per l'esecuzione del servizio, il Professionista si avvalsesse di lavoratori subordinati, dovrà essere loro garantito, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 50/16, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo, nazionale e territoriale, in vigore per il settore di attività del Professionista e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, comunque, quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. il Professionista dovrà in ogni caso rispettare le tabelle retributive previste dall'art. 23 comma 16 D.lgs. 50/16.

ii) Dovrà garantire ai propri collaboratori, autonomi e/o subordinati, impiegati nell'appalto con Lucca Crea s.r.l., il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del lavoro. Per quanto occorrer possa si ribadisce e specifica che per l'attività di detti collaboratori, svolta in forma autonoma o subordinata, non potranno essere richieste a Lucca Crea S.r.l. somme ulteriori rispetto e in aggiunta a quelle pattuite all'art. 2 del presente contratto per l'esecuzione di tutti i servizi commissionati, in quanto il relativo costo è già stato considerato il Professionista nella determinazione del corrispettivo pattuito.

iii) Dovrà comunicare a Lucca Crea s.r.l. il nominativo dei collaboratori, autonomi o subordinati, tempestivamente e, comunque, prima che tali soggetti prestino la propria attività lavorativa nell'esecuzione dell'appalto con Lucca Crea s.r.l. .

iv) Si impegna inoltre – a richiesta della committente Lucca Crea S.r.l. – a inviare alla Società tutta la documentazione attestante: il corretto inquadramento contrattuale dei suddetti collaboratori sulla base della normativa vigente; l'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi retributivi (nel caso di lavoratore subordinato) o compensativi (nel caso di lavoratore autonomo); l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali; l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi prevenzionistici, anche in materia di sicurezza sul lavoro; esatto e puntuale

adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi della Ditta e dei suoi collaboratori, tutti obblighi, nessuno escluso e/o eccettuato, gravanti sulla Ditta per legge e/o per contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente punto 4.2., compreso il mancato invio a Lucca Crea S.r.l. della documentazione richiesta, costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente contratto (fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società) e dà comunque facoltà a Lucca Crea S.r.l. di sospendere ogni e qualsivoglia pagamento del corrispettivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1460 c.c. .

9) Che il Professionista, durante la vigenza del presente contratto, potrà svolgere altre attività lavorative e/o professionali che non impediscano la buona esecuzione del servizio conferitogli con il presente contratto. Il Professionista potrà svolgere tali attività in proprio o in favore di terzi, a condizione che l'attività svolta non sia in concorrenza con le manifestazioni organizzate da Lucca Crea S.r.l. Il Professionista, durante la vigenza del presente contratto, non potrà svolgere attività, nelle forme del lavoro autonomo o subordinato, in favore di soggetti concorrenti del Committente, nei termini e limiti sopra indicati, pena la risoluzione immediata del presente contratto e salvo il risarcimento del danno subito dalla società;

10) Che il Professionista, a fronte della mera richiesta della Società, si impegna a consegnare alla Società in originale tutti gli elaborati, di qualunque tipo e genere, e i documenti, nessuno escluso, anche meramente preparatori, che il Professionista - e i di lui eventuali collaboratori - hanno creato e/o redatto in qualunque modo connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;

11) Che il Professionista s'impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, conoscenze inerenti le strategie commerciali, di comunicazione o di marketing, rispetto alle attività organizzative del committente e artistico culturali dei festival o delle campagne da esso realizzati, conoscenze relative all'organizzazione della società più generali, relative ai clienti e tutto quello che concerne l'attività della Committente. Il Professionista si impegna altresì, per tutto il periodo di durata del rapporto con la Committente, a non utilizzare, per sé o per altri, e a non rivelare, in qualsiasi forma o modo, informazioni di qualsivoglia natura, acquisite o comunque reseglgi accessibili in occasione del rapporto con la Committente, e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della Committente. Il Professionista si impegna a non utilizzare, per fini estranei al presente contratto, tutto ciò di cui è venuto a conoscenza, in maniera diretta o incidentale, nel corso del suo incarico e a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, tali conoscenze e informazioni;

12) Di dare atto che il Professionista si “Obbliga a rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico” ed è a conoscenza che la Società ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso e che aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

il Professionista si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Manleva fin d’ora la Società per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte sua o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora il Professionista o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte sua o di suoi eventuali collaboratori, la Società contesterà le violazioni e potrà eventualmente risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Società potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti;

13) Trattamento dati personali - Lucca Crea s.r.l. è Titolare del trattamento dei dati personali inerenti alla propria attività istituzionale di organizzazione eventi, in ossequio alla disciplina prevista dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e dal d. lgs. 196/2003 così come modificato dal d. lgs. 101/2018. I dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, così come riportato sull’informativa generale presente sul sito www.luccacrea.it. Si precisa che i dati del fornitore sono trattati esclusivamente per l’esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, o di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro. Qualora, all’interno del servizio svolto, il fornitore effettui operazioni di trattamento dei dati per conto e in nome del Titolare, valga la presente ai fini della

nomina del suddetto fornitore quale responsabile esterno del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, impegnandosi a rispettare i requisiti e i presupposti previsti dalla normativa stessa e ad effettuare le operazioni impartite dal Titolare secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nonché le istruzioni da quest'ultimo fornite e riportate nel documento "Compiti ed istruzioni del Responsabile Esterno del Trattamento" di cui si dichiara la presa visione. Qualsiasi tipo di operazione che il Responsabile effettuerà per conto del Titolare dovrà: 1) avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità da parte di terzi; 2) essere eseguita nel rispetto dei compiti imposti dal rispetto della normativa vigente, sia a livello nazionale che a livello europeo, in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al settore di competenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità penale a carico della singola persona che realizza un uso illegittimo dei dati oggetto del trattamento. La presente nomina, non delegabile, decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico affidato;

14) Di stabilire che il servizio sopra descritto dovrà concludersi inderogabilmente entro la data del 31/12/2025;

15) Di dare atto che la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza è adeguatamente pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché nelle ulteriori sezioni appositamente individuate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Direttore Generale
Lucca Crea s.r.l.
Dott. Emanuele Vietina
Corso Garibaldi, 53
55100 Lucca
P.IVA 01966320465

Per accettazione

Tomas Paladin